

## La Licenza

di Salvatore Accardi

Il martedì 6 aprile 1621, tre giorni prima della processione del Venerdì Santo, il governatore della Società del Preziosissimo Sangue di Cristo affidò il mistero detto della “licentia che domanda Cristo a Maria vergine” all’arte degli argentieri (figg. 1-3). Diversamente dalla stipula relativa agli altri ceti, i misteri assegnati agli argentieri e ai pescatori del quartiere Casalicchio e del quartiere Palazzo avvenne in anticipo e nel medesimo giorno nello studio del notaio Diego Martino Ximenes. In entrambi i contratti, il notaio attestò l’obbligazione assunta dai consoli dei due ceti nell’associare in processione il rispettivo gruppo statuario. Del mistero della *Licentia*, non si conosce l’autore che ne iniziò la realizzazione: certamente non fu l’artista Mario Ciotta, nato solo nel 1639 (e morto in tarda età nel 1724), ma probabilmente egli fu incaricato di rinnovare il gruppo statuario, inserendovi la figura dell’apostolo Giovanni di cui non si ha finora notizia. Il patrizio Giuseppe Maria Ferro e Ferro ha tracciato una ricordanza su quest’opera di Mario Ciotta<sup>1</sup> la cui scena non è riferita nei sinottici. La scena della “spartenza” è descritta in una visione della beata Anna Katharina Emmerick (1774/1824), in cui accenna all’apostolo Giovanni e a Maddalena.<sup>2</sup> Il notaio Ximenes ci informa nel contratto della *Licentia* che prima del 1621 altri gruppi erano condotti in processione e si apprende che gli

argentieri pressarono ripetutamente gli ufficiali ed il governatore Giuseppe Antonio de Carissimo per ottenere l’affidamento del gruppo con il consenso unanime di tutti i confrati della Società del P.S.. Gli argentieri, che da tempo partecipavano alla processione del Cereo con la loro bara, ottennero l’affidamento del mistero con l’espressa clausola di associarlo in processione e di anteporlo sempre ad altri, anche alla presenza di un nascente gruppo<sup>3</sup>. I consoli e i mastri argentieri dichiararono di voler partecipare con il mistero nella processione, non solo il Venerdì Santo, ma pure in altri giorni secondo la volontà del governatore e degli ufficiali della Società: ciò sembra dimostrare che in quel tempo era permesso di sfilare in processioni diverse, delle quali non si ha conoscenza. Decisero, ancora, di associare il mistero in processione con ben venti mastri tedorfi. Non si hanno altre notizie in merito a questo mistero, se non quella riguardante l’indoratura della vara. L’8 gennaio 1770, nello studio del notaio Bartolomeo Daidone, il console Francesco Buzzo e i suoi collaboratori affidarono a Giuseppe de Angelo, “magister Panormi” il compito di “indorare la Bara degli orefici con doverla prima nettare dell’oro vecchio, che in essa esiste e ridurla come se mai fosse stata indorata. Dover anche stucchiare tutte le fisure e buchi che ci saranno e pasargli la colla, e dopo il gesso per quante mani ce ne

sarà di bisogno. Indorare di mostura tutte le cornice e tutto quello che deve farsi a mosaico benevisto all'Architetto di sudetti orefici.”<sup>4</sup> Esisteva quindi un progetto presentato da un ignoto architetto, approvato dal console, dal consigliere e dai deputati dell'arte. Infatti, “a sua disposizione e beneplacito, Giuseppe de Angelo dipingeva li piedi di detta bara all'ultimo buon gusto ed a piacere dell'Architetto, dovendo pittare il dentro a colore di perla, bene et diligenter ut convenit”<sup>5</sup> Escludendo la lettura degli estimi degli orafi e argentieri disseminati nelle minute notarili, non si ha, finora, ulteriore informazione sulla loro attività nella consultazione dei fondi archivistici. In quello relativo all'intendenza di Trapani, dal titolo “Affari diversi” - fascicolo 1147, conservato presso l'Archivio di Stato di Trapani, si trova un carteggio con documenti riguardanti la processione dei misteri del 4 aprile 1828, quando i consoli e i mastri dell'arte degli orefici ed argentieri non associarono il proprio mistero alla processione del Venerdì Santo, ma consentirono solamente l'uscita di questo mistero dalla chiesa di San Michele. La trasgressione ed il conseguente “scandalo” sollevò l'indignazione dell'intera comunità partecipante alla processione. Il comportamento di non inaugurare la processione degli altri gruppi fu interpretata come un'offesa rivolta alle maestranze e al direttivo della Compagnia di San Michele Arcangelo, di cui non conosciamo i componenti, che da più anni mitigava le liti e le discussioni generate all'interno dei consociati. Il superiore della Compagnia, ottemperando all'antica clausola affinché avvenisse la processione con i tedofori e che la mancata partecipazione di un tedoforo comportava l'ag-

gravo della sanzione, chiese la punizione dei mastri che violarono la norma. Si dà la trascrizione di tre documenti relativi alla insorta lite.

Stabilimento della Compagnia di San Michele Arcangelo di Trapani. Trapani li 6 Aprile 1828.

Signor Sindaco - In occorrenza d'essersi eseguita nel prossimo passato Venerdì Santo la Sacra cerimonia della processione de' Santi Misteri della Passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, mi è toccato soffrire il massimo dispiacere di osservare che il primo Mistero che rappresenta la Licenza che fece il nostro SS.mo Redentore colla di lei direttissima Madre Maria, appartenente all'Arte degli Orefici, trovossi privo intieramente di culto, non essendovi intervenuto neppure un solo Componente detta Arte, con grave scandalo di tutta questa popolazione. Io nell'atto che vado ad intraprendere tutte quelle misure che mi vengon concesse in forza di Scritture per il disimpegno del mio dovere presso l'Autorità competente, non lascio quello di darne a lei la dovuta intelligenza, perché Ella qual prima Autorità Comunale possa imprendere quelle risoluzioni che crederà convenienti a prevenire da suaparte la mancanza commessa dall'Arte sudetta.

Trascorsa Pasqua (6 aprile 1828) e prima che fosse celebrata la processione del “Cristo risorto” condotta dai componenti della Compagnia di San Michele Arcangelo, il sindaco Giovanni Fardella barone della Ripa, dopo aver raccolto la testimonianza dei suoi “serventi”, chiese la punizione dei colpevoli, che fu affidata all'intendente Giovanni Daniele. Nella lettera del 7 aprile, sottolineò l'obbligazione contratta dai passati consoli dell'arte stabilita nell'atto di concessione del mistero del 1621.

Noi infrascritti Serventi Comunali giusta il Superiore

incarico datoci dal Signor Sindaco della Comune di Trapani, rapportiamo, che nella processione de' Santi Misterj della passione, e morte del nostro SS.mo Redentore Gesù Cristo che si è eseguita nel prossimo passato Venerdì Santo sono intervenute tutte le Maestranze, ed ha ciascheduna maestranza associato il di loro proprio rispettivo Mistero, all'infuori dell'Arte degli Orefici, ed Argentieri, li quali han permesso di uscire solo il Mistero della Licenza di pertinenza dell'Arte sudetta non avendo neppure uno solo di sudetta Corporazione intervenuto nella sudetta Sacra cerimonia. Tanto da noi si rapporta per lo accerto del vero, ed in adempimento del nostro dovere.

Seguì la risposta definitiva del sindaco e del cancelliere che rimisero il caso nelle mani dell'intendente.

Noi D. Giovanni Fardella Bne Ripa Sindaco della Comune Capo Valle di Trapani vista la relata de' Serventi Comunali; ed intesi anchi per via d'ufficio del Superiore della Compagnia di S: Michele Arcangelo, qualmente della Corporazione de' Maestri Orefici, ed Argentieri neppure un solo avea intervenuto nella Processione de' Santi Misterj, solita farzi in ogni Venerdì Santo; assistiti dal nostro Cancelliere Cav. D. Benedetto Omodej avendo in tale intelligenza prese sù tale riguardo le più esatte informazioni; abbiamo venuto a rilevare, che l'Arte sud. a ha veramente trascurato di adempiere un sì essenziale dovere. E considerando quindi, che dessa Corporazione al par delle altre Maestranze v'è tenuta intervenire, ed associare il suo proprio Mistero; molto più, che esiste nell'atto di concessione del detto Mistero fatto dalla sudetta Compagnia di S: Michele alla sudetta Arte degli Orefici, di essere questa obbligata ad accompagnare detto Mistero, e che quando i Consigli ed i Ministri di sud. A Arte non intervenissero ad accompagnarlo con N° venti torcie; allora la surriferita Compagnia è in dritto di prendere tante torcie, quanti ne mancano al N° di venti ad interesse delli Consoli dell'Arte sud. A abbiamo conosciuto giusto redigere il presente

Verbale contestante siffatta mancanza commessa dalla ridetta Arte degli Orefici, ed Argentieri per rimettersi al Sig. Intendente, affinché possa la prelodata Autorità imprendere quelle misure, che crederà nella sua saggezza opportune. Fatto, e chiuso, oggi giorno, mese, ed anno come sopra. Il Sindaco B.ne Ripa = Il Cancelliere Cav.r Benedetto Omodei.

Il 18 Aprile, con altra lettera, il sindaco manifestò all'intendente la sua riflessione sulla “commessa mancanza de' Componenti l'Arte sudetta, quante volte restasse impunita, potrebbe un tale esempio esser di scandalo agli altri e dar adito a tutte le altre Maestranze a non adempiere il dovere che ha ciascheduna d'intervenire ad associare il suo rispettivo Mistero nella sudetta Sacra cerimonia” (come previsto nei bandi del passato e nelle scritture notarili di affidamento dei gruppi) chiedendogli “nell'assunto le sue superiori risoluzioni”. Tre giorni dopo, l'intendente Giovanni Daniele replicò la richiesta ritenendo “d'uopo leggersi l'atto di concessione fatto colla detta Arte” per esaminare correttamente la lamentela esposta dal superiore della Compagnia di San Michele Arcangelo. Trascorso un mese dall'avanzamento della richiesta, il consiglio d'Intendenza cercò di risolvere bonariamente la questione e di non sollevare un altro polverone che avrebbe leso l'eventuale determinazione giudiziale della *querelle*. La Compagnia che esercitava il diritto di chiedere il risarcimento delle spese “occorse per non avere alcuno degli Orefici intervenuto nella processione dei Sacri Misterij” ebbe la risposta indiretta dell'intendente che decise “pria d'istituirsi un giudizio nelle forme, sarebbe equitativo di trattarsi convenientemente”.

Pertanto, l'intendente, con altra lettera, invitò il sindaco a far da paciere tra le parti per intavolare di accordo con essi un progetto di conciliazione. “Nell'intelligenza che ove questo non potrà aver luogo, allora gli Amministratori di detta Compagnia debbono avanzare in Consiglio la loro petizione ai termini di Legge”. Per la mancanza di altri documenti non sappiamo ciò che avvenne dopo. Tuttavia, stupisce che a distanza di trecento anni le norme approvate incondizionatamente dai mastri argentieri erano vigenti ed applicate non solo dalla detta maestranza, dal superiore della Compagnia di San Michele Arcangelo, ma anche dalle autorità, come si rileva nella frase dell'intendente di “leggersi l'atto di concessione fatto colla detta Arte”.

Ad ogni modo, quanto fin qui riportato vuol essere un ulteriore contributo alla storia della processione dei Misteri di Trapani che da secoli ci coinvolge in questa sacra cerimonia, e chissà quante altre sorprese ci riserva la consultazione di altre pagine, che sebbene consunte dal tempo, sono dense di tanta informazione inedita da divulgare.

<sup>1</sup> “Osserviamo il primo gruppo nei misterj dolorosi del Redentore. Questo lavoro lugubre, e malinconico è degno di una particolare ricordanza. Ciotta nel formarlo doveva essere moltissimo toccato. Rappresentò egli il Nazareno in atto di congedarsi dalla madre, e dall'amato suo discepolo, prima d'incamminarsi alla morte. Gesù Cristo in un'azione tranquilla, ma espressiva, concentrato nell'intenso suo dolore, ma senza però espandersi in agitazioni, è ristretto nella più amabile dolcezza. Tutte le parti del di lui viso restano nello stato lor naturale. Va egli raccontan-

do ad una così cara genitrice, ed all'amico il più tenero, la serie de' suoi patimenti, e come il giusto andava di già ad essere sacrificato. La Vergine è quale la richiedeva la situazione degli effetti. Ciotta che sapeva ben maneggiarli, conobbe che nelle passioni spiacevoli i muscoli della faccia s'illanguidiscono, che gli occhi caratterizzano nel modo più sensibile il grado delle passioni, e dando alla Diva questi caratteri, le fece in quella tristezza abbassar le palpebre. Lascia ella insomma travvedere soltanto un dolore di rassegnazione. Giovanni è tristo, è immobile, è soffocato. Par che la malinconia gli ricovra gli occhi con una specie di nube”. Giuseppe Maria Ferro e Ferro, *Biografia degli uomini illustri trapanesi dall'epoca normanna sino al corrente secolo*, Trapani, 1831.

- <sup>2</sup> “Intanto a Betania Gesù diede l'addio alla Madre. Egli parlò con la santa Vergine, informandola che aveva inviato Simon Pietro, l'apostolo della fede, e Giovanni, l'apostolo dell'amore, a preparare la Pasqua. Di Maria Maddalena disse: «Lei soffre molto per il suo amore indicibile, talvolta esce fuori di sé perché il dolore è ancora carnale». Quando Gesù annunziò alla Madre santissima il compimento della sua missione terrena e i prossimi avvenimenti, ella lo pregò teneramente di farla morire con lui. Dopo averla ascoltata attentamente, il Redentore la esortò a restare calma nel suo dolore e le preannunciò che sarebbe risorto e poi apparso a lei e agli apostoli. Le precisò perfino il luogo dove le sarebbe apparso. La santa Madre non pianse più, ma era molto triste e si raccolse nella sua desolazione. Gesù la strinse al cuore con tenerezza e le promise di celebrare spiritualmente con lei la Pasqua e il santo Sacramento. Il Redentore accennò anche al prossimo tradimento di Giuda. La Vergine Maria pregò compassionevolmente per il miserabile”. Sitografia: <http://www.diocesisidicapua.it/erasmo/Biblioteca/Emmerick/CapitoloI.htm>.
- <sup>3</sup> Fosse stato anche uno rappresentante “l'ultima cena”, come nell'intenzione dei pescatori del quartiere Palazzo, che volevano svincolarsi dal condurre in processione il mistero “della lavanda dei piedi”, governato principalmente dai pescatori del quartiere Casalicchio (Archivio del Senato di Trapani, “Omnia Acta 242” del 1669, Biblioteca Fardelliana. Notaio Francesco Incandela, atto del 23 gennaio 1704, Archivio di Stato di Trapani).
- <sup>4</sup> Bartolomeo Daidone atto dell'8 gennaio 1770, Archivio di Stato di Trapani.
- <sup>5</sup> Idem.

# Appendice

di Salvatore Accardi

## Capitoli dell'Argentieri nell'anno 1612

### Proemio

Siccome le repubbliche ordinate di bone Legi si mantengono con perpetua quiete, così all'Incontro di quelle, che vivono senza essi oltre che non possono lungamente durare vivo continuamente in affanno, onde avistasi di ciò la maestranza dell'Argentieri di questa Città di Trapani, con tutto che fossero fondati in alcune buone consuetudini, tutta volta con voluta, e permissione delli Spettabili Jurati del Magistrato di essa Città han voluto fare li seguenti Capitoli, e prima elegerono per Protettori dell'arte l'anime del Santo Purgatorio, e per altare elesero l'arte delle dette anime del Purgatorio esistente nella Chiesa di San Giovanni Battista di essa Città.

### Capitolo Primo

della Creazione del Console, e Consigliere

Si congregheranno una volta l'anno tutti li maestri di bottega nella Chiesa di San Giovanni Battista, o' in altro loco ben visto al Consulo, e Consigliere la Prima Domenica dopo Pasqua di Resurrezione et prima faranno cantare il Veni Creator Spiritus, il quale finito faranno la nova elezione del Consigliere in questo modo: piglieranno per Scrotatore il Consigliere ch'entra Console insieme con un Padre di detta Chiesa di San Giovanni Battista, alli quali ogn'uno delli Mastri, doppo il Consulo anderà a dare la sua voce con ordine li più antichi nell'arte di mano in mano e quello Maestro che haverà la maggiore parte di voci, sarà eletto per Consi-

gliere, e quando le voci fossero pari, potrà il ditto Consigliere dare la sua voce, il quale nuovo Consigliere habbia distar un'anno in Compagnia del Consulo, il quale Consigliere l'anno seguente habia da essere Consolo, e crearsi altro novo Consigliere nel modo sudetto e cossì si anderà facendo perpetuamente conforme si ha costumato sempre nell'arte, ed alla fine della creazione del Consigliere si farà cantare il Te Deum Laudamus, alli quali Consolo, e Consigliere debbiano li Mastri dell'arte, et cossì anco li lavoranti rispettare honore et riverire come Capi et Padri dell'arte. Et li detti Consolo et Consigliere habbiano a fare osservare li seguenti Capituli, e far anco pagare tutte le taxe, ragione, e pene ch'entrano nella Cassa dell'arte, sotto pena di pagarli del proprio.

### Capitolo Secondo della Cassa dell'arte

Si facci una Cassa con due firme l'una della quale li habbia da tenere il Consolo, e l'altra il Consigliere, nella quale Cassa si metteranno tutti li denari, ch'entreranno, li quali si habbiano da notare in un Libro distintamente, quali sono di elemosina fatta dalli Mastri dell'arte, quali delli stimi delli gioie et oro et argento, che faranno il Consulo, e Consigliere, e cossì quelle delle ragioni, che pagherà, che metterà bottega, e li lavoranti, che lavoriranno per loro, come anco le pene, che paghiranno li trasgressori delli presenti Capituli, e più si habbiano da fare due Cassette di pegno, una delle quali tenerà in potere il Consulo, e l'altra il Consigliere. Li quali Cassette habbiano da servire per mettervi tutti li denari ch'entreranno delle estime, che si faranno alla giornata per il Consulo e

Consigliere. Li quali denari ogni Sabato si habiano da contare, per farsene nota nel Libro come sopra, e nell'ora di compieta li sudetti Consolo e Consigliere anderanno con dette Cassette per la maestranza a domandare l'elemosina, la quale anco si habbia da contare e notare nel Libro, e mettere tutti li sudetti denari nella detta Cassa che è in potere del Consulo.

### Capitolo Tertio

Il Consulo finito l'anno del suo officio consegnerà la Chiave della Cassa dell'arte del nuovo Consulo, e tutti tre il nuovo Consulo il nuovo Consigliere, ed il Consulo vecchio apriranno la detta Cassa, e sommeranno nel Libro quanti denari vi entrarono in quell'anno, e quanti vi rierano avanti, e doppo conteranno li dinari, che sono dentro la Cassa si corrispondono con la somma che è nel ditto Libro. Li detti ancora vederanno distintamente quanto somma entro in quel anno delle stime feciro il Consolo, e Consigliere, della quale somma di stime se ne paghierà la terza parte, et si darà alli detti Consulo, et Consigliere passati, che se li partino fra loro per le ragioni delli travagli, e tempo perso in fare le stime, et le altre due parte insieme con gl'altri denari entrati per altre cause si terranno in detta Cassa, con far nota nel Libro della somma che è nella Cassa sottoscritta di mano delli sopradetti tre, o di altri per loro, quando non sapessiro scrivere, la quale Cassa insieme con il denaro di dentro si consegnerà al nuovo Consulo, il quale denaro restato nella Cassa, quando parrirà tempo opportuno, si partirà in tre parti eguali, una parte se ne habbia a far dire messe per l'anime del Santo Purgatorio, e qualche giugali per lo detto altare, ed un'altra terza parte si habbia di applicare per maritaggio di Orfanelle Figlie dell'arte, e per subvenzioni delli poveri, e vecchi dell'arte nelle loro necessità, e l'altra terza parte per tutti bisogni, et occurrentie dell'arte, come per fare il Cilio, comprar torcie, far panni caxi, e così simili.

### Capitolo quarto

Di quelli Mastri che vogliono mettere Bottega

Si ordina che tutti li Mastri che vorranno mettere bottega per loro, si habbiano prima ad esaminare per il Consolo, et Consigliere, et approbati da essi per virtuosi et sufficienti nell'arte se li legeranno li presenti Capituli, con fargli giurare di osservarli, al che si farrà nota in un libro, e così della giornata della licentia di metter bottega sottoscritta del Maestro, che si haverà esaminato, o altro per esso quando non sapesse scrivere, il quale pagherà per una volta tanto unza una alla Cassa dell'arte, e se alcuno presumirà metter bottega, senza la sudetta licenza sia in pena di unzi quattro di applicarsi alla detta Cassa, esclusi però gli figli di essi Maestri, li quali non si habbiano da esaminare, ma possino mettere bottega liberamente, senza pagare cosa alcuna e se il Mastro, che ha da mettere bottega sarà forestiero habbia oltre acciò di prestare pleggeria di unzi Cento, di non barattando et habia anco da pagare unzi quattro alla detta Cassa dell'arte.

### Capitolo quinto

Delli lavoranti che vogliono lavorare per loro

Quelli lavoranti, che vogliono lavorare per loro, habbiano di andare dal Consolo, e Consigliere per farsi approvare per sufficienti nell'arte, alli quali lavoranti se li legeranno li presenti Capituli per saper l'osservanzia dell'arte, e farli un scritto di detta licentia, sottoscritta dal Consolo, e Consigliere, o' altri Mastri per loro et sigillato et il sigillo dell'arte, a ciò li Mastri li possono dare liberamente dal lavorare, alli quali lavoranti se li tassa per una volta tanto, che paghino tari dudi alla Cassa dell'arte, o li detti lavoranti, lavoriranno, o' in casa, o' in bottega senza la detta licentia in scritto siano in pena di unzi dui, d'applicarsi alla detta Cassa, nella quale pena incorreranno anco li Mastri, che li darranno dal lavorare, senza la detta licentia, e se saranno forastiere, habbiano da

prestare anco la pleggiaria di unzi Cinquanta, di non barattando nell'atti delli spettabili Giurati di questa Città con pagar unza una alla ditta Cassa, e se sarrà per poco tempo, si rimette la quantità della tassa al Consolo.

### Capitolo sesto

Che non si dia di lavorare ad alcun Giovane di altri Mastri

Per levare le discordie, che sogliono nascere tra li Mastri dell'arte, si ordina, che nixiuno Mastro possi pigliare, o' ricogliere nella sua bottega, ne dar da lavorare di fuora ad alcun Giovane, seu Garzone, lo quale stasse, o stava con un altro Mastro, senza la sua licentia, eccetto se tal Giovane, o' Garzone se ne fosse andato dal Mastro con legittima causa, la quale causa si giudicherà per il Consolo et Consigliere, sotto pena di unzi Cinque di applicarsi alla ditta Cassa dell'arte.

### Capitolo Settimo

Che non si possi insegnare l'arte a schiavi, et altre persone vili

Non sia lecito ad alcun Mastro insegnare l'arte a nixiuno scavo, tanto suo proprio quanto di altri et cossì anco ad altri personi vili, a ciò non venghi l'arte ad individui e l'huomini virtuosi et honorati non essere stimati per quelli sonno, e quel Maestro, che farrà il contrario, sia in pena di unzi Cinque, di applicarsi alla Cassa dell'arte, la prima volta, e la seconda volta perdere il Scavo il quale sia del Regio Fisco.

### Capitolo Ottavo

Che li Giudei non habbiano a lavorare cose che servino alla Chiesa

Si è visto che Giudei in aprobio della nostra Santa Fede Catholica hanno fatto migliaia di vituperij alle cose, che

hanno a servire per il Culto Divino, pertanto si statuisce che niasun Giudeo possi lavorare Calice, Croce, ed altre cose, che servino per la Chiesa, sotto la pena di unzi Cinque di applicarsi alla Cassa dell'arte.

### Capitolo Nonno

Che l'oro, che si lavora sia di Carati XXI

Per ovviare le fraudi che si possono commettere nello lavorare dell'Oro, si ordina che da qui innanzi non si possi lavorare, ne vendere oro, che non sia almeno Carati Ventuno, e quando si lavorasse, che fosse meno di carati ventuno, il Consolo, e Consigliere l'habbiano di rompere a quelli Mastri, o' lavoranti tanto in bottega, Camera, o altro luogo, che lavorassero o' havessiro lavorato oro a meno di Carati XXI. siano in pena di Unzi dui, per la prima volta, di applicarsi alla Cassa dell'arte, e se per la seconda volta sarranno trovati in detta fraude, siano in pena di unzi quattro, e di perdere tal oro lavorato, e se la terza si habia da notificare a tutti li Mastri dell'Arte, delli quali cossì se ne habbia di far sempre nota nel Libro dell'arte, e farli fare ingiuntione dell'officiali della Città, che non habbiano di fare più l'arte; et acciò si levino l'esantioni, che possono adducere, vogliamo, che tutti li Mastri, e Lavoranti che prima, che lavorino l'oro in massa, l'habbiano di portare al Consulo, acciò lo tocchi se sia di Carati ventuno, et approbata tal massa, si possi liberamente, e se tal Mastro, o' lavorante havessiro li punti delli Carati et fossiro certi che l'oro in massa fosse di Carati Ventuno senza andare dal Consulo, lo possino liberamente lavorare.

### Capitolo X

Dell'argento da lavorare

Nixiuno Mastro, o' Lavorante possi lavorare o fare lavorare, o' vendere argento di nexuno lavoro, che non sia di

bolla di tari novi, e grana 15. Ponza, che è l'istesso della merca della Città di Palermo di mezza onza di peso in sù, qual argento lavorato, che sarà, li Mastri l'habiano di portare al Consolo per bollarlo con la bolla della Città, pagandoli la ragione della tassa in questo modo, cioè di menza oncia di peso insino ad unza una di peso inclusive insino ad una libra, grana cinque per pezzo, e di una libra inclusive in su grana dieci per ogni peso d'opra, e mancando di fare come si è detto, siano in pena, conforme al Capitolo nono di sopra, dove si tratta delli Carati dell'Oro.

### Capitolo XI Dello addorare l'argento

Statuimo, che non si possi addorare argento, se non con oro di molitura, e si prohibisce affatto l'oro di pannello, sotto pena di onze due d'applicarsi alla Cassa dell'arte.

### Capitolo XII Delle Petre, e dell'Ingastonarli

Le pietre d'acqua marina, o' di pasta, o' doppiette false, si possono ingastare in tutte le sorti d'ingasto, essendo di peso di otto cocchi, o quelle, che haveranno più peso, si habiano da notare in abaco, sotto l'ingasto dell'anelli, o' nell'altri lavori si habiano da notare in luogo, che si possono vedere per li Capi dell'arte, e per li Compratori. Et quando al Consolo piacerà far prova, o' li sarà richiesto de' Compratori di far prova, se le pietre saranno conforme alle note, e quelle non trovando giuste, sia in pena il Mastro, che l'haverà fatto di perdere l'opera fatta, di unza una, d'applicarsi alla Cassa dell'arte, e quelle pietre che saranno di cocchi otto in giù, come si è detto, si possono vendere a peso di oro insieme con il peso dell'opra, e nell'ingasti dell'opra di qualsivoglia sorte di cera, o' mattoni, pesti, o' altra cosa che pesi come facevano anticamente, ma solamente nel-

l'ingasti vi si concede che vi si possi mettere carta limata, e facendo il contrario di quanto di sopra si è detto, siano in pena di romperli l'opra di pagare unza una alla Cassa dell'arte.

### Capitolo XIII Della opera di Filo

L'opera di filo innanzi che dalli Mastri si venda, si habia, e debia far revendere dal Consolo, e Consigliere, e parendoli non doversi vendere, che possino detto Consolo, e Consigliere quella scacciare, e rompere a quelli Mastri, che quelle venderanno senza haverla prima fatta revendere, come di sopra che incorrono nella pena conforme al Capitolo nono, dove si tratta delli Carati dell'oro.

### Capitolo XIV Che il Consolo, e Consigliere possino rivendere li lavori dell'arte

Acciò ogni uno stij nel timore di nostro Signore Iddio e nella giustitia, e non possi sapere, quando li habbiano da esser reviste l'opere loro, vogliamo, che il Consolo, e Consigliere che parendoli da pigliarsi con loro uno, o' più mastri in Compagnia, et habiano di andare hor in uno, et hor in un'altra bottega a lor ben vista per rivedere li lavori, che fanno, e che han fatti nelli Cassetti, e trovando qualche fraude o' mancamento contrario alli presenti Capituli possano rompere l'opere, e far pagare li peni, conforme si have ordinato nelli presenti.

### Capitolo XV Delli punti delli Carati dell'Oro e della bolla per bollare l'argento di merca

Si habbia da far venire dalla Città di Napoli li punti del-



Poro conforme all'uso di quella Città, li quali punti si habbiano da conservare in potere del Consolo per poter fare li paragoni dell'oro lavorato e da lavorarsi, et oltre a questi si faccia una bella conforme parerà alli Spettabili Giurati di questa Città, con la quale si haverà di bollare, seu improntare tutte le opere di argento fatte, e che si faranno, la qual bolla anco l'habbia da tenere il detto Consolo, ne lo possi fidare insieme con li punti a persona veruna, eccetto che andando fuori dalla Città, sia in suo arbitrio di lasciarli in potere del Consigliere all'uscita dello Ufficio l'habbia da consignare al nuovo Consolo suo Successore.

### Capitolo XVI

Dello aggiustare delli pesi

Si farà una libra bollata con la sudetta bolla di questa Città si faranno anco tutti li trappesi e le altri pesi insino al cocchio bollati come di sopra, li quali si metteranno nella Cassa dell'Arte, con li quali pesi si habbiano da giustare tutti li pesi della mastranza per il Consolo, e Consigliere, e così si debia fare di sei mesi in sei mesi, pagando di ragione grana cinque per ogni mastro da mettersi nella Cassa dell'arte e mancando li Mastri di far abatiamento di pesi, o' trovandosi in loro potere pesi non giusti siano in pena di tarì quindici per ogni contravvenzione di applicarsi sopra alla Cassa dell'arte.

### Capitolo XVII

Dell'oro et argento lavorato che viene di fori della Città

Conviene star con gli occhi aperti e levare le fraudi, che possono nascere ancora dalli Forastieri che portassero a vendere Oro et Argento lavorato in questa Città, onde si da potestà al Consolo, che habbia da rivedere Poro lavorato si è di Carati 21 conforme alli presenti Capitoli, e non essendo di Carati ven-

t'uno, non ossi vendere tali opere, ne in bottega, ne in Fera, et essendo avvertiti dal detto Consolo, e quelli venderanno, se li habbiano rompere l'opere per il Consolo, e Consigliere, e siano in pena di unzi dui di applicarsi alla Cassa dell'arte, e se porteranno argento bollato con la merca della Città di Messina e Palermo, o' di altra bolla, purchè sia conforme alla merca di questa Città, si possi vendere l'opere. E se tale argento lavorato sarà della merca fosse senza bullato, volendolo vendere in questa Città, se li habbia da mettere la bolla di questa Città, con pagare le solite ragioni al Consolo, e non essendo argento della marca, si habbia da rompere, e facendo il contrario in la pena, conforme al Capitolo nono che si tratta dell'Oro.

### Capitolo XVIII

Della Fera

Essendo giusto levare le gare, che potessero nascere tra li Mastri dell'arte, quando vanno alla Fera, che la Città fa ogni anno nella festività dell'Assunzione della Madonna alli 15. di Agosto, si ordina, che primieramente si habia da pigliare la baracca il Consolo appresso il Consigliere e tutti gli altri Mastri, che vorranno andare in fera habbiano da imbussolare per mano di detti Consolo, e Consigliere, a quella baracca li toccherà in sorte, si habbiano da contentare; e quando il Consolo, e Consigliere non volessero andare, ne mandare loro robbe alla fera non possino dare loro barracca a Persona Forastiera, ne Cittadina, ma si habbia da imbussolare con le altre.

### Capitolo XIX

Delle Estime

Si proibisce espressamente a tutti li Mastri di potere estimare Oro, et argento lavorato et gioie di qualsivoglia sorte, che siano, tanto di doti, quanto di vendizione, che si facesse-

ro tra persone, che non fossero dell'arte, ma quelli l'habbiano da mandare per estimarsi al Consolo, o al Consigliero dell'arte, e così anco sia lecito al detto Consolo ed al Consigliero estimare tutte le opere che li Mastri venderanno, o' vogliono vendere, dalli quali estimazioni si habiano da contentare tanto li Mastri, quanto li Compratori di esse, e riclamando di tali estimazioni fatti, per il detto Consolo, e per il Consigliere si habiano di agiontere insieme il Consolo e Consigliere, e piacendoli chiamare alcun Mastro, o' Mastri con loro, et estimare tal opere dalla quale estima li Mastri si habbian da contentare sotto pena di unza una d'applicarsi alla Cassa dell'arte, della quale stimazione di doti se ne habbia da tenere lista particolare in un libro con la giornata e li nomi di contrahenti, acciò se ni possi far fede, quando bisognasse, delle quale estime, si farà pagare grano uno per unza, e si metterà nella Cassa, per seguirne l'ordine del Capitulo terzo.

## Capitolo XX

### Del comprare dell'Oro et argento

Si statuisce che li Mastri, che occorreranno comprare oro et argento lavorato di valuta di onze due in uso, siano obligati di dette compre farne far nota nel libro del Consolo, e Consigliere dell'arte con rubrica separata, e con la dichiarazione delle persone che vendono, o comprano, e delle quantità dell'oro, et argento, conforme alla Prammatica sopra ciò emanata data in Palermo allo ultimo di Dicembre prima Indizione 1602.

## Capitolo XXI

### Dello aggiungere e diminuire delli presenti capituli

Non fu concessa Gratia all'homo di poter antevedere tutte le cose, che giornalmente potessero nascere. Però si statuisce di poter aggiungere e levare alli presenti Capitoli, tutte

le cose, che saranno favorevoli alla Repubblica.

Laudamus Deo Onnipresenti maximo

Tommaso di Paolo Console Maestro

Jovanni Paolo Vasacapei Consigliere

Capitoli dell'Argentieri nell'anno 1612 Notaio Francesco Gioeni, atto dell'11 aprile 1612 carta 301 recto, corda archivistica 10234 , Archivio di Stato di Trapani.

### Contratto di concessione del mistero la "Licentia"

Quia venerabilis societas pretiosissimi sanguinis Christi huius invictissime civitatis Drepani est solita quolibet anno in die veneris sancti in memoriam passionis domini nostri Jesu Christi conducere per totam istam civitatem misteria passionis domini nostri Jesu Christi ut dicitur la casacza magna devotione et edificatione tote istius civitatis et inter alia misteria que in dicto die veneris sancti conducuntur conducitur misterium ut dicitur della licentia che domanda Cristo a Maria vergine et ut dittum misterium conducatur maiori riverentia consules artis aurificum cum interventu magistrorum aurificum multoties requisiverunt et per nonnullos requiri fecerunt Joseph Antonium de Carissimo, Battistam Cinciolo et don Franciscus Barbara gubernatorem et officiales et fratris ditte societatis sanguinis Christi quatenus voluissent et contentarentur dare dittum misterium dittis consulibus et magistris artis aurificum quod ditti consules et magistri se obligaverint asociare dittum misterium cum suis torcis accensis in manibus et dittis consules et magistros cum dittis torcis accensis non posse esse minus viginti et agnoscentes ditti gubernator et officiales frates ditte societatis dittam oblacionem fore et esse in benefitium ditte societatis et in honorem huius civitatis fatto prius colloquio inter eos decre-

verint dittus gubernator cum interventu nonnullorum fratruum videlicet: fratris Francisci Parisi, fratris Ugonis Parisi equitum Hierosolimitanorum, Joanni Antonij de Angelo, Viti Intornera, Rocci de Valentia, Francisci Cannizaro, Matthei deo Livolsi, raijsii Leonardi di Peri, Viti la Rocca, Joannis Manriches et Stefani Greco alias Lupi dittam oblactionem acceptare et dare dittis consulibus dittum misterium et devenire ad infrascriptum obligacionis actum modo et forma quibus infra. Hinc est quod hodie presenti die pretitulato prefati magister Sebastianus Candino et magister Franciscus Greco consules ditte artis aurificum huius civitatis Drepani pro se et successoribus suis in perpetuum (I<sup>o</sup>) nec nomine (I<sup>o</sup>) cum interventu et consensu et presentiam infrascriptorum magistrorum videlicet: Joanni Pauli Vasacapei, Francisci Piscis, magistri Joseph Serraino, magistri Joannis la Francisca, Joannis Greco, magistri Francisci Corso filij Petri, Joannis Ballariano, Michaelis Testagrossa, magistri Marij Sanctoro, Viti Magliocco, magistri Nicolaj Testagrossa, magistri Battistam la Francisca, Andrea Oliveri, Battistam Serraino, Matthei Gerbasi, Sebastiani Maiorana, Joannis de Vita, Salvatoris Laczara, Michaelis de Messina, Antoninij Arbiczola, Leonardi Cuculla, Joseph Cuculla, Cosmi Monte et Joannis Battistam Monte magistri aurificum civitatis Drepani mihi notario cognitorum coram nobis (I<sup>o</sup>) presentium ita volentium ac se obligantium sponte et solemniter quilibet eorum principaliter et in solidum se obligantes renunciantes promiserunt convenerunt seque solemniter obligaverunt et obligant quolibet anno incipiendo in anno presente in die veneris sancti et in quocumque alio die in qua die conducuntur misteria passionis domini nostri Jesu Christi asociare dittum misterium cum suis torcis accensis in manibus et convenerunt ditti consules et magistri non possint esse minus cum dittis torcis accensis viginti omni contradictione cessante. In pace. Sub infrascriptis tamen pactis clausulis et conditionibus et primo che quando li detti consuli et mastri delli arginteri non venissiro acompagnare lo detto misterio con li detti vinti torci che in tal caso lo governaturi et ufficiali di la compagnia

possa allugari tanti torci quanto ci mancherà alla somma di detti venti torci ad interesse delli consuli et iam delli arti di arginteri per li quali interesse li ufficiali di detta compagnia possano constringiri alli detti consuli et mastri a pagare detto interesse cohercionibus quibus decet ex pacto realibus et personalibus coram quibus iudicibus magistratibus huius civitatis Drepani et non aliter nec alio modo. Item cum etiam pacto che li governaturi ufficiali et fratri di detta compagnia presenti et futuri non possano ne debbiano in nessun cunto fare altro misterio lo quale vada innante detto misterio della licentia et quando per a caso alcuno per con lo tempo volesse fare alcuno altro misterio in tali caso sempre continuato tempore lu detto misterio della licentia habbia di andare lu primo di tutti li altri misterij et che sempre detti consuli et mastri di arginterij siano preferuti li primi di tutti li altrj misterij ex pacto. Et predictam attendere. Iuraverunt. Unde. Testes Leonardus Carnaccio, Franciscus Vallilongi et magister Joannes Antonius Bendici cives Drepani.

#### Versione

Siccome la Venerabile Società del Preziosissimo Sangue di Cristo di quest'invittissima città di Trapani, ogni anno, nel giorno di Venerdì Santo, in memoria della Passione di Signore Nostro Gesù Cristo suole portare per l'intera suddetta città i Misteri della Passione di Signore Nostro Gesù Cristo, detti "La Casazza Magna", per la devozione e l'edificazione dell'intera cittadinanza; e tra gli altri misteri che si portano in detto Venerdì Santo, si conduce anche il mistero detto: "Licenza che domanda Cristo a Maria vergine", perché questo mistero sia portato con maggior devozione, i consoli dell'arte degli orefici, con l'approvazione dei mastri della stessa, hanno più volte richiesto e inoltrato richieste per mezzo di molte persone a Giuseppe Antonio de Carissimo; a Battista Cinciolo e a don Francesco Barbara governatore e agli ufficiali di detta Società del Sangue di Cristo, affinché

volessero e piacesse loro di dare detto mistero ai detti consoli e mastri dell'arte degli orefici e che detti consoli e mastri si obbligassero ad unirsi (alla processione di) detto mistero, ciascuno con la sua torcia accesa in mano e che detti consoli e mastri tedorfi non debbano essere di numero minore di venti; ben sapendo detto governatore e gli ufficiali di detta Società che detta processione è e sarà a vantaggio di tale Società e in onore di codesta città; previa loro consultazione e con la partecipazione di più confrati, cioè: fra' Francesco Parisi e fra' Ugone Parisi cavalieri gerosolimitani; Giovanni Antonio d'Angelo; Vito Intornera; Rocco de Valentia; Francesco Cannizzaro; Matteo Livolsi; il rais Leonardo de Peri; Vito La Rocca; Giovanni Manriches e Stefano Greco, detto il Lupo, detto governatore ha deciso di accettare detta proposta e di dare detto Mistero ai detti consoli e che quest'atto di obbligazione sarà di riferimento quanto a forma e modalità su specificate. Dunque da quest'oggi i predetti mastro Sebastiano Candino e mastro Francesco Greco entrambi consoli dell'Arte degli orefici della città di Trapani per se e per i loro successori in perpetuo alla presenza e con l'approvazione dei mastri orafi infrascritti, cioè: Giovanni Paolo Vasacapei, Francesco Pesce, Giovanni Greco, Francesco Corso di Pietro, Giovanni Ballariano, Michele Testagrossa, Mario Santoro, Vito Magliocco, Nicola Testagrossa, Battista la Francesca, Andrea Oliveri, Battista Serraino, Matteo Gervasi, Sebastiano Maiorana, Giovanni de Vita, Salvatore Lazzara, Michele Messina, Antonino Arbizzicola, Leonardo Cuculla, Giuseppe Cuculla, Cosimo Monte e Giovanni Battista Monte, a me notaio noti e dinanzi a noi presenti, così volendo, obbligando liberamente e solennemente in prima persona ciascun di loro in solido rinunciante hanno promesso, convenuto e solennemente si sono obbligati e si obbligano a che ogni Venerdì Santo dell'anno, a cominciare dal presente, e in qualsiasi altro giorno di processione dei Misteri della Passione del Signore Nostro Gesù Cristo ad unirsi (alla processione di) detto mistero, ciascuno con la sua torcia accesa in mano. Inoltre, detti consoli e

mastri convennero, mettendo fine ad ogni equivoco, che i tedorfi non debbano essere in numero minore di venti. In pace. Dunque (si stabilisce) secondo gli infrascritti patti, clausole e obbligazioni che soprattutto che quando li detti consoli et mastri delli arginteri non venissero a compagnare lo detto mistero con li detti venti torci che in tal caso lo governatori et ufficiali di la compagnia possa allugari tanti torci quanto ci mancherà alla somma di detti venti torci ad interesse delli consoli delli arti di arginteri per li quali interesse li ufficiali di detta compagnia possano constringiri alli detti consoli et mastri a pagare detto interesse secondo le coercizioni appropriate al patto (convenuto) quanto a cose e persone, alla presenza dei giudici magistrati della città di Trapani e non altrimenti. E parimenti con patto che li governatori ufficiali et fratri di detta compagnia presenti et futuri non possano ne debbano in nessun conto fare altro mistero lo quale vada innante detto mistero della licentia et quando per a caso alcuno con lo tempo volesse fare alcuno altro mistero in tali caso sempre continuato tempore lu detto mistero della licentia habbia di andare lu primo di tutti li altri misterij et che sempre detti consoli et mastri di arginterij siano preferiti li primi di tutti li altrj misterij, di patto. Onde a quanto su detto giurarono. Testimoni Leonardo Carnaccio, Francesco Vallelunga e mastro Giovanni Antonio Bendici, cittadini di Trapani.

Atto di concessione rogato da Diego Martino Ximenes, corda archivistica 10559 carta 97 recto verso e 178 verso, Archivio di Stato di Trapani.

Excellentissimo Signore, li Mastri Orifici et Arginteri della Città di Trapani dicino a Vostra Eccellenza che havendo veduto con quanta rettitudine, et integrità si hà deportato sempre la sudetta Maestranza, nel bollo seu cugno dell'argento solito darsi dai Consuli, e che (Dio sij laudato) mai in cio habbia sortito deterioramento ne faude veruna come il tutto

e publico e notorio e considerando doversi mantenere etiam in futurum sudetta loro fede tanto piu che la Mastranza è cresciuta a segno che fa le sue honorate dimostrazioni per maggior loro honoranza et evitare che in posterum potesse succedere cosa hanno determinato per loro consulta fare che di qua innanti al cugno seu bulla solita mettersi detti Consoli all'opera d'argento se li debbia mettere anche il nome e cognome del Consule che l'abbulera nec non il nome e cognome del Mastro che havera lavorato sudetta opera, e la vole abballata cioè le prime due lettere del nome e cognome del Consule con la littera (cioe del Consule nec non le prime due littere una del nome, e l'altra del cognome del Mastro che lavorira). [P] potesse nascere ricorrono perciò l'exponenti humilmente a Vostra Eccellenza supplicandola vogli restare servita ordinare per via del Tribunale del Real Patrimonio con sue littere accio l'exponenti per maggior fede del publico far sudetti contrassegni al bullo di sudetta arte che il tutto oltre essere di Giustitia lo receviranno a gratia delle benegnissime Mani di Vostra Eccellenza et ita supplicant ut Altissimus tanto maggiormente che il somile si pratica in questa Città, quella di Messina, et altra parte et ita supplicant ut Altissimus Panormi die 18 Marty 1671 fiant littere opportune. Per executione della quale provista concediamo licenza e faculta alli sudetti Maestri Orifici, et Arginteri della Città di Trapani che da qui innanti possano bullare ogni pezza d'opera d'argento che lavoriranno con ponerci due lettere una del nome e l'altra del cognome cossi del Consule che all'hora sarra come del Maestro che havera lavorato detto pezzo d'argento quali habbia d'essere di tutta perfatione senza frode conforme si costuma in questa Città di Palermo, e che in questa conformità si debbia osservare et non altrimenti. Datum Panormi die Undeci Aprilis 1671. Il Prencipe di Ligne, Denti Procuratore - Castelli Mastro Rationale - Riggio Mastro Rationale - Domenechi Mastro Rationale - Ansalone Mastro Rationale - Vela Mastro Rationale - Alliata Mastro Rationale - Ioppulo Consultore -La Lumia F. P. Iesus.

“Archivio del senato di Trapani - Copia Lettere 108”  
– Biblioteca Fardelliana

Al Secreto di Trapani per far formare una planchetta d'argento, si deve fabricare e bollare in questa Città, che rimetterà con una distinta relatione della bontà e colore, proibendo similmente di non potersi bollare argento con mettersi nel bollo il nome, e cognome del Consule.

Carolus Rex. Convenendo per maggior a verso del Publico e Real servitio riconoscersi la qualità dell'argento in stampa in cotesta Città, se corrisponde alla bontà e tiene l'intrinseco valore del prezzo si vuol vendere alla giornata per riparare alle rappresentazioni fattene, di che alcuni consoli non s'hanno deportato con la dovuta attentione del bollare largenti fabricati, habbiamo stabilito farni le presenti con le quali v'ordiniamo, che debbiate con la vostra presenza far fondere da cotesti Consoli argentieri una planchetta d'argento della giusta bontà che deve resultare la fabrica dell'argento che si bolla in cotesta Città, quale planchetta farete con la vostra presenza bollare col solito bollo di detto Consolato con mettersi il nome, e cognome delli Consoli, e rimettirete chiusa, e sigillata a Noi per via di questo Consiglio Patrimoniale et in mani dell'Illustre Prencipe della Torre Magistro Rationale Sopraintendente con tutta sollecitudine, et con una distinta relatione sottoscritta dalli medesimi Consoli, e controsignata da Voi di quanto argento puro, seu di coppella, e di quanto liga si compone una libra di argento si deve bollare in cotesta, e del prezzo si vende alla giornata per riconoscersi, e darsi gli ordini convenienti, ordinandovi similmente a far promulgare publico banno/ che farete rinovare al primo di Settembre di ciascheduno anno/ acciò per l'avvenire nel bollo col quale vuol bollarsi l'argento in cotesta Città si debba mettere il nome, e cognome del consule che haverà il carico di bollarlo, facendo prima la solita prova se resulterà della giusta bontà e qualità che verrà descritta nella sopradetta relatione per cautela delli compratori a fine di esser sicuri dell'intrinseco valore tiene l'argento bullato sotto pena a detto

Console, bollando argento ad inferior conditione d'esser privato dell'ufficio, e danno uno di carceri seù onze cento applicande al Regio Fisco Patrimoniale per sussidio delle Regie Galere. Datum Panormi die decimo Martij 1693. Il Principe de Uzeda.

Archivio del senato di Trapani - "Copia Lettere  
130" – Biblioteca Fardelliana

Stabilimento degli Orefici et Argentieri

Die Septimo Martij Quarta Indictionis Millesimo  
Septingesimo Quinquagesimo Sexto.

Ex quo per Aurifices, et Argenteros huius urbis Drepani noviter formata fuere pro rectitudine, ac in beneficium eodem Artis liberalis pauperum virginum nubilis estatis filiarum eodem, et pro eorum animarum suffragio infrascripta Capitula subsequenti tenore.

*Gesù Maria Giuseppe e San Luigi*

Essendosi da le antecessori Orefici, et Argentieri di questa Invittissima, e Fidelissima Città di Trapani provisto al buon esercizio della loro Arte Liberale, et al beneficio di essa, sì nella rettitudine come nel decoro gli antecedenti formati Capitoli, colla riserba a' successori di potersi ne' medemi aggiungere, o'diminuire. Pertanto avendosi dall'attuali Orefici, et Argentieri considerato quanto sia civile il suo Mestiere, altrettanto perciò va di bisogno essere decorato il mantenimento, qual proviene da li esercizio della medema Arte Liberale, che non sempre può esercitarsi sì per essere dipendente dalla vista è chiarezza de le occhi, come dalla visil età, Onde avanzandosi l'età, e consequentemente oscurandosi la vista, o'cascando ammalati (ritrovandosi poveri) è questi

viene mancando il procaccio, o'per evitare, che j sudetti per lo sostentamento andassero mendicando, come pure volendo provvedere alle Figlie Vergini o' d'età Nubili delli Orefici et Argentieri, et a tutt'altre occorenze della medema Arte, anno giudicato formare una nova Cassa di quattro chiavi, impingandola sì colli frutti soleano andare in Cassa di detta Arte (oggi depersa, è per altre cause et effetti forse non corrispondenti alle presenti disposta), comè colle ragioni si dovranno contribuire da ogni qualsivoglia Console di de loro Arte (ad esclusione dell'attuale Console, e Consigliere per il di loro rispettivo solo anno corrente e prossimo) sì ancora colle ragioni del passaggio di lavorantato ed apertura a'bottega di sotto regolante, et accrescende, e d'ogni a loro solea entrare, è contribuirsi alla Cassa di detta Arte depersa, sì per la disposizione de'precedenti quanto ne' seguenti Capitoli, per impiegarli nelle opere pie di sotto copribandi cioè.

Impertanto in virtù delli presenti Capitoli perpetuamente valituri li sudetti attuali Orefici, et Argentieri anno d'unanimo consenso determinato, che tutti j frutti soleano riponersi in Cassa di detta loro Arte liberale per qualsivoglia cause, et effetti disposti ne' precedenti Capitoli (abbenchè oggi depersa) s'abbiano è debbiano d'oggi innanzi ad in infinitum, et in perpetuum riponere è depositare dentro una Cassa di quattro chiavi, che avrà nome la Cassa dell'arte liberale dell'Orefici et Argentieri, e delle loro figlie vergine di questa sudetta Città di Trapani, a' questo effetto da farsi da Giuseppe Piazza attuale Consigliere, il quale in virtù delli presenti Capitoli siane obligato et obliga a detta arte pagare onze tre, et insieme di sue mani erogarle alla costruzione di detta Cassa con quattro chiavi subito prenderà possesso di Console, è prima se prima vorrà a' suo piacere. E se di dette onze 3 ni resterà, questo residuo debba riponersi nella detta Cassa costrutta, è serrarla con dette quattro chiavi, ma de'quali debba pervenire in potere del Console di quel tempo, altra del Console predecessore, et altra due in potere ognuna di la davano di dui deputati è detta Cassa rinata con detto denaro et altro recogliendo in potere d'un Tesorero, erigendi detti deputati, è

Tesorero a'voti dell'Orefici et Arginteri, qual elezione debbasi fare nel giorno del Santo Luiggi Protettore della loro Arte Liberale, a'casa del Console di quel tempo, dovendosi far la prima elezione a'primo dicembre 5 indizione 1756. giorno della sollemnità di detto Santo Luiggi, è così ogn'anno si deve fari a mente in infinitum, et in perpetuum. Parimente per impiegarsi detta Cassa si hà determinato per li presenti Capitoli, che ogni Console in futurum sarà (doppo l'attuale Console per lo suo corrente anno, come dell'attuale Consigliere per de loro prossimo futuro governo; per li quali votano solamente stanti, a'passati questi rispettivi Governi per un anno cadauno, restar debbono soggetti come l'altri futuri Consoli) in ogn'anno di suo Governo hà tenuto pagare onze otto l'anno in quattro eguali pagamenti cioè onze due subito prenderà possesso, altre onze due alli mesi tre di suo Governo, altre onze due alli mesi sei, et altre onze due alli mesi novi di suo Governo. E questo seù a'detta raggione di onze otto l'anno per anni cinque, quali elassi in infinitum, et in perpetuum, onze sei l'anno pure in quattro eguali pagamenti come sopra regolati, da riponersi è depositarsi in detta Cassa de' quattro Chiavi a'quest'effetto come sopra costruendo, è per li sudetti et infrascritti effetti applicandi.

Per l'esazione delle quali raggioni annuali come detto sopra rispettivamente da pagarsi, è depositarsi sia lecito al Console predecessore, è deputati di quel tempo saranno chiudere bottega, e spignorare, è costringere alli consoli trasgressori col braccio di questo Illustrissimo Senato Regia Corte se resta contradizione alcuna.

Et oltre, tanto l'attuale Console, è detto Consigliere, come li successori Consoli, hà tenuto ognuno d'essi in ogn'anno di loro rispettivo Governo in infinitum et in perpetuum fare, è sborsare de proprio (siccome sin oggi s'hà soluto fare tutte le spese annuali vi abbisognano per fare la solennità di San Luiggi Protettore, è per uscire il Mistero, Cereo, è Bara di detta loro Arte, in virtù delle quali spese è raggioni di sopra in detta Cassa di 4 Chiavi da depositarsi) il Console d'ogni anno di detta Arte, debba godere, conforme

al presente (o'sia per abuso, o'per Capitoli de'quali non se n'hà memoria) gode, è li moderni antecessori han goduto, per intiero, li soliti dritti, introjti, è frutti a' detti Consoli soliti pagarsi, è della maniera oggi s'esiggonno per le bollature, stime, et altro a'detti Consoli spettanti, non obstante che per l'addietro, questi erano soliti mettersi in una Cassa, et alfine del Governo del Console si ripartivano tra il Console è Consigliere come si dispone né precedenti Capitoli, quali in quanto riguardano al presente siano aboliti, è di niuno più vigore, per aver loro il presente stabilimento.

Quali raggioni come sopra da contribuirsi, come pure l'altri introiti a' detta Cassa dell'Arte spettanti, è da depositarsi in detta Nova Cassa di 4 Chiavi come sopra da farsi, debbano servire, primo loco, per qualunque spesa straordinaria in beneficio è per servizio di detta Arte d'Orefici, et Arginteri. Siccome però in caso di Morte di qualche Orefice o'Argintere si Povero come Commodo, in suffraggio di quest'anima debbiansi celebrare, se la sepoltura di esso, sarà la mattina questo presente cadavere lo stesso giorno di sera sepoltura, se sarà di sera debbonsi far celebrare o'la mattina dello stesso giorno, o'l'indimane mattina del giorno seguente a' detta sepoltura, onza una di messe a' tari uno per una, che debbasi prendere da detta Cassa di quattro Chiavi tante volte, quante volte succederà in infinitum et in perpetuum, è dal giorno vi saranno denari in Cassa, eligendi li sordi celebranti del Console di quel tempo, del Console predecessore è dalli dui Deputati; in caso però che muore qualche Orefice, o' Argintere Povero, il quale non avrà possibilità di potersi seppellire, è che neppure trovasi confrate d'alcuna Compagnia, in questo caso la Cassa fusse tenuta seppellirlo con spendere la somma di onze due, è non più, che se poi, si ritroverà confrate di qualche Compagnia, dalla quale deve seppellirsi, allora per decoro dell'arte, perché le Compagnie soglino fare Croce di rame, la Cassa fusse tenuta pagare le raggioni di croce d'argento solamente.

Tutto lo resto debba cumularsi in detta Cassa, e cumulati saranno onze cento, queste tante volte quante volte si

cumularanno si debbano applicare in compra di Terre, o' rendite tutti, e se ne usi sopra terre solamente è non d'altro modo, dovendosi tali applicazioni una, o'più farsi, col consenso, è dalli sudetti Console di quel tempo, dal Console predecessore, è dalli dui Deputati come sopra eligendi come Rettori et Amminjstratori della Cassa sudetta a'favore della medesima Cassa dell'Orefici, et Arginteri di questa sudetta Città. Benverò che in caso di riduzione di tal applicazioni, il Capitale debba ritornare in detta Cassa di 4 Chiavi per seguirne simili applicazioni in infinitum, et in perpetuum per gli effetti ne'presenti disposti.

Li frutti delli quali renditi dovranno servire per soccorso dell'Elemosina de'Poveri Orefici, ed Arginteri, che non avranno l'abilità a' sostenersi, con che detta Elemosina non possi essere più di onze tre o'meno l'anno, secondo lo rapimento ne' primi anni che li renditi saranno di tenue somma, ita chè detti renditi avanzandosi ad onze sei l'anno o'più, allora detta Elemosina possa, è debba farsi di onze sei l'anno e non più, da'distribuirsi ne'giorni di Carnovale, Pasqua di Resurrezione, è Natività di Nostro Signore, et in altre occorrenze de'Poveri Orefici et Arginteri, dal Console di quel tempo, o'dalli dui Deputati ad essi, di detti Poveri Orefici, et Arginteri elettivi, dovendosi sempre riguardare il merito d'ogni Povero Orefice, et Argintere.

Et adempita l'Elemosina sudetta, avanzasse qualche somma da detti renditi, questa si possa, è debbasi impiegare (domentre la rendita non ascenderanno ad onze trenta l'anno per subsidio o'di maritaggio o'di vestimenti di qualche Povera figlia di povero Orefice, o'Argintere, sì vivente, che defonto di detta Arte), a beneplacito sempre detto Console di quel tempo, del Consolo predecessore, è delli dui Deputati. Itachè detti renditi avanzandosi ad onze trenta l'anno, debbasi dotare con onze venti, ascendendo ad onze quaranta a l'anno debbasi dotare con onze trenta, avanzandosi ad onze cinquanta annuali debbasi dotare con onze quaranta, et ascendendo ad onze sessanta di renditi sudetti, debbasi dotare con onze cinquanta e non oltre, qualche Donzella Vergine

figlia Orfana di età Nubile de'defonti di detta Arte liberale de le Orefici et Arginteri. In tal caso si debba detenere nel giorno del Glorioso San Luiggi, è nell'Altare della Chiesa dove si celebrerà bussolo, et imbussolarsi innanti detto Altare tutte le figlie vergini orfane d'età nubile de'defonti Orefici, et Arginteri di detta Arte, quali imbussolate, e sanato detto bussolo, si dovrà nella celebrazione della messa cantata in detto solenne giorno, post comunio del Sacerdote celebrante, dal Console di quel tempo di detta Arte prendersi di bussolo, è presentarlo a'detto Reverendo celebrante, dal quale si dovrà aprire è dal detto Console prendersi una poliza de le imbussolate, è questa leggere, è far leggere a voce alta a'chi fosse uscita la sorte. Ciò fatto lo sudetto Console et il Consolo predecessore, e detti dui Deputati et rettori della sudetta Cassa di 4 Chiavi di detta Arte detti Orefici et Arginteri, siano tenuti a favore di questa figlia orfana a cui cadde la sorte, nel suo <?> stipulare dotazione con obbligazione di doversi pagare la somma dotata, allo sposo d'essa statim levata l'anellazione in facies Ecclesiae, col solito patto riversivo iuxta ipsam huius cives Drepani a'favore de la Cassa di 4 Chiavi è di detta Arte delli Orefici, et Arginteri. E domentre non si è anelata l'Orfana sudetta, la somma della sovra uscita debba restare in detta Cassa loco depositi.

E più se qualche Donzella figlia Orfana d'età Nubile delli Defonti Orefici et Arginteri si volesse Monacare in clausura di qualsisia Monastero; allora fusse tenuta la Cassa sudetta dargli quella sorte, che in quell'anno dovrà uscire, dovendosi sospendere il bussolo per detto anno, è così in infinitum et in perpetuum.

Parimente per venir con facilità et in breve tempo impinguata la Cassa sudetta far detti renditi, si determina per li presenti Capitoli che il Garzone prima di passare a'Lavorantato debba onmianamente è senza dispensa alcuna venir esaminato dal Console, e Consigliere et essendo approvato (qual ora non fusse figlio dell'arte) dovrà pagare è depositare nella Cassa di sopra stabilita la somma di onze due è non già di soli tari dodici come per il passato. Come anche volendo passare



Lavoranti finito, il tempo indispensabile d'anni quattro di Lavorantato, et aprire bottega per se stessi allora (non essendo figlio dell'arte) doveroso pagare è depositare a'detta Cassa di sopra formata la somma di onze sei, e non di sola onza una e grani uno come per l'addietro.

Di quali somme sudette per passaggio a'Lavorantato e apertura di bottega, dovessero j Consoli di quel tempo, e del Console predecessore, e detti dui Deputati esserne responsabili, coll'obbligo non esigendoli per qualunque motivo di doverli contribuire, è depositare a'detta Cassa de proprio.

Si previene parimente se un Giovane pria di passarsi Lavorante, o'Lavorante pria di passarsi Orefice o'Argintere, si accasasse con una figlia d'orefice, o'argintere, in questo caso, questo Giovane ipso tunc, sia e s'intenda passato Orefice ed Argintere, ed essere esente dalli dritti dovrà pagare a detta Cassa di passaggio appunto come il figlio dell'arte sudetta.

Inoltre convenendo riparare ogni frode, che potesse mai farsi nella vendizione delle robbe d'oro, ed argento, maxime in occasione di fera fuori la Città, si dispone per il presente Capitolo, che niuno Orefice ed Argintere tanto Paesano, che Forastiero possa aprire Barracca alla Madonna, se prima tutta la sua robba non fusse riconosciuta dal Console, è Consigliere è non avesse la licenza in scriptis doppio tal riconoscenza firmata dal Console di poter aprire detta Barracca, altrimenti facendo, si senta ogni trasgressore sì Paesano, ch'Eestero, in corso nella pena di onze due depositande in detta Cassa di 4 chiavi di detta Arte, oltre quella della perdita delle robbe, qual'ora non fussero di giusta qualità, in qual caso di non essere le robbe esposte in Barache fuori la Città di qualità giustificata, per non duplicarsi pena, basti la sola della perdita d'esse robbe, ancorché non avesse processo la recognizione e licenza sudetta.

E ben inteso, che se le robbe di dette Baracche non ostante, che avesse processo per l'apertura di esse Baracche la recognizione e licenza del Console si ritrovassero poi o' in tutto, o' in parte sopraluogo mancanti, è non secondo j Capitoli dell'Arte, perché forse con malizia dal Maestro

Padrone delle Barrache cambiate, sempre si sentisse incorsa la pena della perdita di tutte le robbe sì viziate, che giuste di tal Barracca.

Debbasi sempre depositare sì l'introito di passaggio a' lavorante, è apertura di bottega, come di tutte le pene che si prenderanno tanto per causa d'aprire Barrache fuori Città senza la recognizione e licenza sudetta che per mancanza di carati d'oro, è argento lavorati contro la ferma de' Capitoli di detta Arte in detta Cassa di quattro Chiavi di detti Orefici, et Arginteri per l'effetti, e causa di sopra disposte.

A quali presenti nuovi Capitoli come sopra a'tenore del vigesimo primo Capitolo disposto ne'precedenti Capitoli di detta Arte, aggiugnarsi, o' togliersi cosa, secondo ricercheranno le circostanze dell'arte il beneficio di questa, come il Pubblico bene.

*In Trapani li 6. Marzo 4 Inditione 1756.*

Nicolao Campaniolo, orefice e console attuale,

Joseph Piazza, orefice e consigliere attuale,

Mattheo Buzzo, Andreas Fiore, Octavio Martines et Carolo Caraffa orefici e consoli presenti,

Francisco Lipari, Mario Parisi, Antoninus Etori, Nicolao Parisi, Francisco Buzzo, Bernardo Zorba, Joseph Santico, Petro Fontana, Antonio Dajdone, Joseph Anastasi, Thomas Mauro, Jacobo Moncada, Hjeronimo Dajdone, Melchiori Pisciotta, Vito Caraffa, Vincentio Parisi, Xaverio Fontana, Natali Dajdone, Xaverio Fiore, Angelo Sandias, Gaetano Alagna et Vincentio Rodolico, aurificibus,

Nicolao Lotta, Michaeli Tumbarello, arginteros

Notaio Gaspare Fiorentino, atto del 6 marzo 1756, carta 78 recto, corda archivistica 13327, Archivio di Stato di Trapani. Archivio del Senato di Trapani, Lettere - carpetta corda 12, carta 286, trascrizione del 7 marzo 1756.

Disposizioni relative alle Confraternite, Compagnie e  
Congregazioni.  
L'Intendente  
A' Sindaci del Valle  
Signore

Dopo che la Maestà del nostro Sovrano Settembre 1822, vietò assolutamente di potersi riunire qualunque associazione, quante volte sia formata senza permesso dell'autorità pubblica, tante altre disposizioni sono state a tal riguardo posteriormente emesse dalla direzione Generale di polizia, da me circolarmente diramate per tutta la valle, affinché la Sovrana determinazione fosse stata puntualmente eseguita. Or malgrado queste prescrizioni ni si è fatto supporre che sienvi stati de' sciagurati appartenenti a delle Congregazioni, Confraternite, e Compagnie, che in qualche Comune si sono riuniti senza averne ottenuto il superiore permesso; per cui crediamo utile disporre. 1° Che si proibisca assolutamente la riunione di tutte le Compagnie, Confraternite e Congregazioni, che non sono state autorizzate ancora dal Governo. 2° Che tutte quelle, precedentemente autorizzate, siano obbligate ad esibire la data dell'autorizzazione ricevuta, e li biglietti di Regia o Vice Regia approvazione. 3° Che le corporazioni d'individui appartenenti ad unico cetto di artisti siano assolutamente vietate ai termini del Real Rescritto de' 13 Marzo 1822. 4° Che le Commissioni Amministrative proseguano nell'amministrazione di tutte le confraternite non autorizzate, e dian conto al Consiglio Generale degli Ospizi tanto di quelle, che in atto trovansi ad esse aggregate, quanto di tutte l'altre opere, che per qualunque accidente non abbian tutto-

ra cominciato ad amministrare. In conseguenza di che tutte le Congregazioni, Confraternite e Compagnie, ad esibire copia legale de' Biglietti Regj, o Vice Regj in doppia spedizione della rispettiva corporazione, quando non abbiamo sino a quest'ora fattili pervenire in esecuzione d'altra circolare de' ... e ciò nell'improrogabile termine di giorni quindici, elasso il quale sarà assolutamente inibito il farlo; e quante volte si trovino di averli rimesso in unica spedizione, curino i Sindaci di ripetere da detti superiori un duplicato anche legale di tali Biglietti, e rimetterli subito in questa Intendenza. I Sindaci per la parte tutoria delle opere non autorizzate dal Governo restano incaricati al momento dell'avviso ricevutone dall'agente di Polizia, di far che le Commissioni amministrative prendano tantosto ingerenza nella loro amministrazione, con darne conto al Consiglio Generale degli Ospizi per l'uso delle sue attribuzioni. In quanto poi alle Confraternite che proseguono a riunirsi per effetto di autorizzazione ottenuta in seguito al calendati Real Decreto de' 28 Settembre 1822, gli agenti di Polizia si affretteranno di farmi tenere un elenco di esse, che esprima la data dell'ottenuta autorizzazione, ed il numero del foglio di partecipazione. L'Intendente Giovanni Daniele.

Giornale d'Intendenza del 1822

## Manoscritti

Nicolò Maria Burgio e Clavica *Diario dell'Invittissima e fidelessima Città di Trapani che comincia dall'anno 1779*, manoscritto del 1832, Biblioteca Fardelliana, ms. 269.

Begnino da Santa Caterina, *Trapani nello stato presente profana e sacra opera divisa in sue parti del P. Benigno da S. Caterina Agostiniano scalzo intitolato alla Vergine di Trapani*. Parte I, Trapani profana, ms. manoscritto del 1810, Biblioteca Fardelliana, ms. 199.

Begnino da Santa Caterina, *Trapani nello stato presente profana e sacra opera divisa in sue parti del P. Benigno da S. Caterina Agostiniano scalzo intitolato all'Arcangelo San Raffaele*. Parte II, Trapani sacra, manoscritto del 1812, Biblioteca Fardelliana, ms. 200.

Giuseppe Fardella di Torreaarsa, manoscritto *Annali della Invittissima e Fidelissima città di Trapani* del 1810, Biblioteca Fardelliana.

## Testi a stampa

Giovanni Evangelista De Blasi e Gambacorta, *Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia*, Palermo, 1867.

Francesco Dias, nelle *Collezioni di reali rescritti, regolamenti, istruzioni, ministeriali e sovrane risoluzioni* (vol. III), Napoli 1856.

Carlo Guida, *Trapani durante il governo del vicerè Giovanni De Vega*, Trapani 1930, ristampa anastatica a cura di Michele Megale, "Centro provinciale studi G. Pastore".

Giuseppe Maria di Ferro, *Guida per gli stranieri in Trapani* (1826), Mannone e Solina nuova ed, Trapani, Celebes, 1977

Giuseppe Maria di Ferro, *Biografia degli uomini illustri trapanesi dall'epoca normanna sino al corrente secolo*, Trapani, 1831.

Maria Concetta Di Natale, *Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell'arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo*, a cura, Regione Siciliana, Palermo, 2003.

Gaetano Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Venezia, 1847.

Vincenzo Nobile, *Il tesoro nascosto*, Palermo, 1698, Biblioteca Fardelliana, foglio 862.

Giuseppe Pitrè, *Spettacoli e feste popolari*, Palermo 1881, p

Annamaria Precopi e Lina Novara, *Argenti in processione*, Trapani, 1992.

Annamaria Precopi e Pietro Messana, *Legno Tela e ... La scultura polimaterica trapanese tra Seicento e Novecento*, Trapani 2011.

Mario Serraino, *La Processione dei Misteri, la Casazza Magna*, a cura del Comune di Trapani 1980.

## Fonti archivistiche

Notai trapanesi dal XVII al XX secolo, fondo minute, registri e bastardelli dell'Archivio di Stato di Trapani.

Fondo Intendenza dal 1819 al 1860 dell'Archivio di Stato di Trapani.

L'Archivio del Senato di Trapani, *Acta Senatus Invictissimae ac Fidelissimae Civitatis Drepani*, buste, registri e fascicoli della serie "Lettere", "Copia Lettere", "Bandi e Consigli", "Mandata", "Omnia Acta", "Convento dell'Annunziata", Biblioteca Fardelliana.

## Sitografia

Trapani Invittissima a cura di Salvatore Accardi:  
<http://www.trapaniinvittissima.it>

La processione dei Misteri di Trapani a cura di Salvatore Accardi:  
<http://processionemisteri.it>

Settimana Santa di Tarragona, Spagna:  
<http://www.ssantatarragona.org/tarragona/>

Argento antico: <http://www.argentoantico.com/lavorazione/tecniche-di-lavorazione>

Die xxvi aprilis 1621

Quia venerabilis societas preciosissime sanguinis  
xpi huius die 27. et solita quolibet anno  
indie veneris sancti in memoriam passionis  
sui xpi semper xpi conducere paratam istam  
ciuitatem misericordia passionis homini nasci  
Iesu xpi ut dicitur Calasabba magna seueritate  
one edificacione tota istius die et preterita  
misericordia que indico die veneris sancti con-  
ducuntur conceditur misericordiam ut scilicet  
della licentia che domanda Cresto amara uer-  
gine et ut dictum misericordiam conducatur ma-  
iori reuerentia consules antea auri ficium  
cum presentem in vno auri ficium multas  
negotiorum caput nonnullos requiri fe-  
cerunt gubernatorem officiales et fratres  
sive societas sanguinis xpi qd voluissent  
et consentantur dare dictam misericordiam  
dictis consulibus et m. de arsis auri ficium qd  
consules et m. de obliuenerint adicere dictam  
misericordiam cum suis sociis accensis in manu  
et d. consules et m. de conditis sociis accensis  
non posse esse minus viginti cognoscens  
dicti gubernator et m. de societas socias  
oblationes fore esse in beneficium d. societas  
et in honore huius die facti prius colloquio  
presentem de reuerentia gubernator cum presentem  
nonnullis fratrum et m. de fran. parisi  
fratris ugonis parisi quondam Hierosolimitano d. de  
ansonij de angelo uiti in oratione roci de  
ualentia fran. de carnisaro marhei de uoltri  
vijij beuanti de pere uiti la rocca jobi manrichi  
et stefani greu et lupi de istam oblationes accepere  
et dare dicti consulibus et misericordiam et reuerentiam  
ad presentem oblationes in eum modo forma  
quibus infrat

Joseph ant de cariss. mo  
cincido est. fran. Barbara

Fig 1

m<sup>o</sup> sebescanus canonicus com<sup>o</sup> franciscus greco  
 consul<sup>o</sup> s<sup>o</sup>ie artis aurificum huius ca<sup>o</sup> p<sup>o</sup>se  
 et s<sup>o</sup>ie h<sup>o</sup> suis imperio p<sup>o</sup>sum<sup>o</sup> m<sup>o</sup> jo<sup>o</sup> paul<sup>o</sup> p<sup>o</sup>se  
 ussacapei franciscus p<sup>o</sup>se m<sup>o</sup> joseph<sup>o</sup> p<sup>o</sup>se  
 m<sup>o</sup> jo<sup>o</sup> lafronina s<sup>o</sup>ie greco m<sup>o</sup> fran<sup>o</sup>  
 corso filij<sup>o</sup> petri s<sup>o</sup>ie ballareano michaelis  
 sessagrossa m<sup>o</sup> manij<sup>o</sup> santharo m<sup>o</sup> meghaio  
 m<sup>o</sup> nicolai<sup>o</sup> sessagrossa m<sup>o</sup> la<sup>o</sup> lafran<sup>o</sup>  
 andrea<sup>o</sup> olivieri la<sup>o</sup> ferrario m<sup>o</sup> de  
 perbasi sebescanus macorano s<sup>o</sup>ie seuisa  
 saluacodurara michaelis semerina m<sup>o</sup> n<sup>o</sup>  
 andriola leonardus cuculla Joseph cuculla  
 coraj monte et s<sup>o</sup>ie la<sup>o</sup> monte m<sup>o</sup> m<sup>o</sup> m<sup>o</sup>  
 et s<sup>o</sup>ie quilibet com<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ncipales et p<sup>o</sup>se  
 libum sebligantes p<sup>o</sup>se p<sup>o</sup>ncipales  
 conuenerunt sequenti obligauerunt et  
 obligantur qualiter anno p<sup>o</sup>ncipiendo p<sup>o</sup>ncipio  
 p<sup>o</sup>ncipio p<sup>o</sup>ncipio p<sup>o</sup>ncipio p<sup>o</sup>ncipio p<sup>o</sup>ncipio  
 alio die in quibus condamnatus miserere pas  
 sionis t<sup>o</sup>ie n<sup>o</sup>ra p<sup>o</sup>ncipio associare p<sup>o</sup>ncipio  
 cum suis toris acensis p<sup>o</sup>ncipio et p<sup>o</sup>ncipio  
 d<sup>o</sup>ie consul<sup>o</sup> et m<sup>o</sup> non possunt esse minus  
 iudicis toris acensis uiginti anni con  
 tra bitone astante p<sup>o</sup>ncipio

et m<sup>o</sup> m<sup>o</sup>  
 m<sup>o</sup> m<sup>o</sup>

p<sup>o</sup>ncipio  
 et oblig<sup>o</sup>

Sub p<sup>o</sup>ncipio eam p<sup>o</sup>ncipio et conventionibus  
 et p<sup>o</sup>ncipio p<sup>o</sup>ncipio consul<sup>o</sup> et m<sup>o</sup>  
 s<sup>o</sup>ie argin<sup>o</sup> non uenit<sup>o</sup> acampa  
 grave l<sup>o</sup> d<sup>o</sup> miserere cond<sup>o</sup> sunt  
 tori de p<sup>o</sup>ncipio lo<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ncipio  
 officiali d<sup>o</sup> l<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ncipio p<sup>o</sup>ncipio  
 tanto tori quanto si man<sup>o</sup> alla  
 somma di s<sup>o</sup> m<sup>o</sup> tori ad p<sup>o</sup>ncipio  
 s<sup>o</sup>ie consul<sup>o</sup> et m<sup>o</sup> d<sup>o</sup> argin<sup>o</sup> per  
 p<sup>o</sup>ncipio m<sup>o</sup> l<sup>o</sup> d<sup>o</sup> d<sup>o</sup>

Fig 2

compagnia possano constringere alli detti  
consuli et maggiori a pagare detto misserio  
cahercionibus quibus dicit et pro realibus  
et personaribus coram quibus iudicibus  
magis huius et rationabiliter nec alio modo

Item come è facto che li governatori officiali  
esfratari di detta compagnia presenti et  
futuri non possano ne debbiano in nes  
suna cuncta fare altro misserio loguale  
uad a Innanze detto misserio della licentia  
es quando per caso alguno non lo tempo  
uollesse fare alguno altro misserio In tali  
caso sempre continuato sempre lo detto  
misserio della licentia habbia di andare  
lo primo ditto licenti misserij et che  
sempre delli consuli et m. di arginieri  
siano preferuti li primi ditto licenti  
misserij ex parte

Lo pro attendere  
Inuenerunt  
vnde

Messr Leonardus cornacis franc. e allibonzi  
et mr. Jo. ant. s. benedicti et c.